DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI

Art. 9-octies

(Sanzioni). I soggetti di cui all'articolo 9-quater, comma 3, lettere a) e b) che non provvedono a denunciare, entro il 31 luglio 1989, al Ministero dell'ambiente le attivita' di produzione e di importazione ivi previste, sono puniti con la pena dell'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire dieci milioni. Chiunque immette nel mercato interno contenitori o imballaggi privi dei requisiti stabiliti dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma dodicesimo dell'articolo 9-quater, e' punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni. I legali rappresentanti delle imprese o enti che omettano nei termini prescritti o facciano infedele comunicazione dei dati richiesti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 5 comma 1 ovvero non ottemperino agli obblighi relativi ai registri di carico e scarico di cui al precedente articolo 3, comma 5, e all' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire dieci milioni.

Versione in vigore dal 10 novembre 1988, non più in vigore dal 2 marzo 1997 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali
Estremi	Decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-smaltimento-dei-rifiuti-industriali/art-9-octies/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it